



23/10/2024

Camera dei Deputati

1^a Commissione permanente

(Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Memoria ASSINDATCOLF

Atto Camera n. 2088

XIX Legislatura

"Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali"

**Associazione Sindacale Nazionale
dei Datori di Lavoro Domestico**
Sede Nazionale
Via Principessa Clotilde, 2 - 00196 Roma
www.assindatcolf.it

Tel. +39 06 32650284 - +39 06 32650952
Fax +39 06 32650503
N. Verde 800.162.261
E-Mail: nazionale@assindatcolf.it
C.F. 96183590585

Indice

1. Assindatcolf
2. Posizione Assindatcolf su Decreto-Legge n. 145 del 2024
3. Proposte Assindatcolf accolte
 - 3.1 Aumento delle quote in base al fabbisogno delle famiglie
 - 3.2 Vincolo ad esercitare nel settore dell'assistenza familiare per i primi 12 mesi
 - 3.3 Snellimento delle varie tappe del processo e semplificazione della procedura amministrativa
 - 3.4 Maggiori controlli per evitare le frodi
4. Criticità
 - 4.1 Allungamento del periodo di precaricamento delle domande
 - 4.2 Separazione dei click day
 - 4.3 Idoneità alloggiativa in originale
 - 4.4 Richieste preventive al centro per l'impiego di competenza

1. Assindatcolf

Assindatcolf è l'[Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico](#), costituita nel 1983 al fine di rappresentare e tutelare la categoria dei datori di lavoro degli assistenti familiari. L'obiettivo che si pone è quello di portare all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni le problematiche legate al rapporto di lavoro domestico, al fine di valorizzarlo e di fornire ai rappresentanti del comparto le giuste risposte. Nel 1988, per consolidare il ruolo associativo nel settore, è stata costituita una federazione, la [Fidaldo](#), tramite la quale partecipa alla stipula degli accordi e dei contratti collettivi. Nel 2015 entra a far parte di [EFFE](#), European Federation for Family Employment and Homecare, che ha come mission quella di promuovere e tutelare il lavoro domestico a livello europeo. Di entrambe le federazioni – italiana ed europea – Assindatcolf detiene la vicepresidenza.

2. Posizione Assindatcolf su Decreto-Legge n. 145 del 2024

Il capo I del DL 145/2024 contiene una serie di modifiche alla disciplina dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro. Di particolare interesse per Assindatcolf risultano essere gli articoli 1, 2 e 3, ma prima di passare ad un'analisi specifica delle parti di maggiore interesse per questa associazione, esprimiamo un giudizio complessivamente positivo per la strada intrapresa con tale decreto.

Desideriamo innanzitutto esprimere il nostro apprezzamento per l'introduzione di alcune novità che avevamo già sollecitato durante le recenti interlocuzioni con Palazzo Chigi – da ultimo l'incontro tenutosi il 23 settembre 2024 con il Sottosegretario Mantovano. Durante tale occasione, avevamo proposto un documento dal titolo "Proposte Assindatcolf per l'ingresso di lavoratori extracomunitari per il settore dell'assistenza familiare" col quale proponevamo una serie di modifiche necessarie per migliorare il sistema d'ingresso dei lavoratori extracomunitari per il nostro comparto. Tuttavia, riteniamo necessario evidenziare anche alcune criticità che richiedono un intervento per migliorare l'efficacia delle nuove disposizioni normative, senza le quali potrebbero risultare compromessi gli esiti del click day.

3. Proposte Assindatcolf accolte

3.1 Aumento delle quote in base al fabbisogno delle famiglie

Il DL 145/2024 all'art. 2, comma 2, annuncia la **previsione** al di fuori delle quote di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) del Dpcm 23 settembre 2023, **di ulteriori 10 000 quote di lavoratori stranieri** da impiegare nel settore dell'assistenza a grandi anziani (ultraottantenni) o a persone con disabilità. Numero che, se sommato alle 9.500 quote già previste nella programmazione triennale, potrà permettere una maggiore soddisfazione delle esigenze di assistenza familiare annuale, in linea con

le stime contenute nel nostro Rapporto 2024 “Family (Net) Work¹”, presentato a luglio scorso, nel quale stimavamo proprio un fabbisogno reale di quasi 19 mila unità di lavoratori non comunitari da impiegare in ambito domestico per il prossimo anno.

3.2 Vincolo ad esercitare nel settore dell’assistenza familiare per i primi 12 mesi

Nel documento presentato a Palazzo Chigi, una delle nostre proposte per evitare il proliferare di ‘richieste fraudolente’, riguardava il rilascio di “un permesso di soggiorno per lavoro subordinato con vincolo ad attività solo per lavoro domestico”. Il DL 145/2024, all’art. 2, comma 3, prevede che **il lavoratore che rientra nelle 10 mila quote potrà svolgere per i primi 12 mesi solo attività di assistenza familiare**, misura che va quindi nella direzione da noi auspicata. Ciò che appare meno chiaro è l’ultimo periodo di tale comma, che cita testualmente *“Allo scadere dei dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, in deroga all’articolo 6, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è richiesto allo sportello unico per l’immigrazione un nuovo nulla osta, nei limiti delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, del medesimo testo unico”*. Se tale previsione riguarda il caso del lavoratore che, allo scadere dei 12 mesi, cambia “settore”, capiamo la necessità di continuare a monitorare il procedimento e quindi prevedere una nuova richiesta di nulla osta. Contrariamente, non saremmo d’accordo se tale previsione valesse anche per i lavoratori che, allo scadere dei 12 mesi, continuano a lavorare nel settore dell’assistenza familiare.

3.3 Snellimento delle varie tappe del processo e semplificazione della procedura amministrativa

Valutiamo positivamente la nuova **sottoscrizione in forma digitale del contratto di soggiorno** direttamente tra le parti e non più presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione. Viene prevista infatti la possibilità per il datore di lavoro di utilizzare la firma digitale o la firma elettronica qualificata, mentre il lavoratore può continuare a firmare in forma autografa, con l’obbligo di inviare il documento allo Sportello Unico Immigrazione entro otto giorni. Questo snellimento amministrativo è fondamentale.

3.4 Maggiori controlli per evitare le frodi

Infine, con il DL 145/2024 viene prevista **l’irricevibilità della richiesta** di nulla osta presentata dal **datore di lavoro** che, nel **triennio precedente**, **non ha sottoscritto il contratto di soggiorno** all’esito di precedente analoga richiesta. Tale previsione va in totale accordo con la nostra richiesta già

¹“Il fabbisogno di manodopera italiana e straniera nel comparto del lavoro domestico in Italia. Stima 2023-2025 per Regioni”, 3° paper del Rapporto 2024 “Family (Net) Work – Laboratorio su casa, famiglia e lavoro domestico”, il progetto editoriale promosso da Assindatcolf in partnership con il Censis, EFFE (European Federation for Family Employment & Home Care), Fondazione Studi Consulenti del Lavoro e Centro Studi e Ricerche Idos. Il paper è scaricabile a questo link: <https://www.family-net-work.it/3-paper-2024-2/>

presentata a Palazzo Chigi, con la quale chiedevamo di *“ipotizzare un sistema di controllo del comportamento del datore di lavoro negli anni in riferimento al numero di richieste presentate e le relative sottoscrizioni dei contratti con relativo eventuale sistema sanzionatorio da prevedere”*.

4. Criticità

Riteniamo tuttavia necessario **evidenziare alcune criticità** che richiedono un intervento per migliorare l'efficacia delle nuove disposizioni normative.

4.1 Allungamento del periodo di precaricamento delle domande

Innanzitutto chiediamo che il periodo di precaricamento – attualmente fissato dal 1° al 30 novembre 2024 – venga esteso a **due mesi** affinché le **famiglie possano essere opportunamente informate** e vi sia una maggiore possibilità di accesso alle quote disponibili, per garantire una migliore riuscita della procedura. Al contrario, il **rischio è che tante famiglie perdano l'occasione di trovare finalmente un lavoratore** che li supporti nelle loro esigenze familiari, tema per niente banale se consideriamo la mancanza di manodopera e la conseguente difficoltà delle famiglie a trovare una badante. In secondo luogo, segnaliamo che il raddoppio delle quote dedicate all'assistenza familiare, con particolare riferimento alle 10 mila nuove unità che possono essere presentate solo tramite le Associazioni datoriali firmatarie del CCNL o le Agenzie per il lavoro, richiederebbero un tempo maggiore. Dati alla mano, esaminando i precedenti click day, la tempistica di un mese era proporzionale alle quote di 9500. Riteniamo che adesso, **essendo raddoppiate le quote disponibile, debbano essere allungati proporzionalmente anche i tempi di precaricamento**. Queste le tempistiche dei precedenti click day:

- per il primo click day (4/12/2023) la precompilazione è iniziata il 30 ottobre 2023 – e si conclusa il 26 novembre 2023;
- per il secondo click day (21/03/2024) la precompilazione è iniziata il 29 febbraio 2024 e si è conclusa il 20 marzo 2024.

4.2 Separazione dei click day

Chiediamo che siano previsti due differenti **click day**, rispettivamente per le 9.500 quote previste dal Dpcm 23 settembre 2023 (7 febbraio 2025) e quello per le nuove 10.000 unità previste dal DL in oggetto in altra data, possibilmente non ravvicinata al 7 febbraio, anche per andare incontro alle esigenze delle famiglie che non sono programmabili.

Aldilà di separare i due click day – soluzione per il breve periodo per questa procedura sperimentale delle 10 mila quote – le **proposte di Assindatcolf per una gestione strutturale dei flussi** sono due:

- **uscire dal sistema delle quote** previste dai decreti flussi e **quindi dalla logica del click day** (richiesta da presentare in un singolo giorno), prevedendo la possibilità di avanzare la domanda in qualsiasi momento dell'anno, sulla base del fabbisogno delle famiglie, che non è programmabile;
- in alternativa, programmare **più click day durante l'anno** per venire incontro alle esigenze delle famiglie, che non potranno sicuramente manifestarsi tutte nello stesso intervallo di tempo.

4.3 Idoneità alloggiativa in originale

La necessità di presentare già in sede di richiesta l'idoneità alloggiativa in originale può creare difficoltà importanti, soprattutto nelle grandi città dove i **tempi per ottenere tali certificati sono molto lunghi** e, in carenza di tale documentazione, non sarebbe possibile procedere con l'invio della domanda. Proponiamo pertanto che, durante la fase di precompilazione, sia consentito presentare una "dichiarazione d'impegno" a presentare il certificato successivamente, oppure presentare la "ricevuta" di avvenuta richiesta dell'idoneità già firmata digitalmente.

4.4 Richieste preventive al centro per l'impiego di competenza

Sul tema delle **richieste preventive al centro per l'impiego di competenza**, la nostra proposta era quella di prevedere direttamente l'abolizione di questa procedura, dato che riteniamo che il CPI non rientri tra i canali principali utilizzati dalle famiglie per la ricerca di lavoratori domestici, ma la riduzione della tempistica della procedura è già un passo in avanti.

Inoltre, segnaliamo le criticità che potrebbero emergere se venissero confermate le modalità operative previste per i precedenti due click day, relativamente all'eventuale riscontro di disponibilità da parte del Centro per l'impiego di un lavoratore già presente sul territorio italiano. Nel caso in cui il lavoratore individuato non si presentasse al colloquio, la Circolare congiunta n.5969 del 27 ottobre 2023² prevede che debbano trascorrere venti giorni lavorativi dalla data della richiesta, prima di poter procedere con la domanda di nulla osta. Questa tempistica non è compatibile con i tempi di precaricamento previsti dal DL 145/2024 (1° - 30 novembre). Se prendiamo il caso di una richiesta inviata al CPI il 10 novembre, se si dovessero aspettare i 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta, ci si ritroverebbe automaticamente fuori dalla procedura.

²Circolare congiunta n. 5969 del 27 ottobre 2023 del Ministero dell'Interno, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e dal Ministero del Turismo, sentito il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che riporta le indicazioni operative per l'attuazione del D.P.C.M. del 27 settembre 2023 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023 - concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e non nel territorio dello Stato per il triennio 2023-2025.



In conclusione, crediamo che queste modifiche possano migliorare significativamente l'operatività del DL 145/2024, rendendolo più efficace e in linea con le esigenze reali dei datori di lavoro domestico e delle famiglie italiane. Siamo pronti a collaborare con questa Commissione per apportare le necessarie modifiche e contribuire così ad una legislazione più funzionale.

Vi ringraziamo per l'attenzione e restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori discussioni.